



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 27/GST del 16 febbraio 2026

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 11/ 2/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 11/ 2/2026 ATLETICO SIRIGNANO - SALZA IRPINA 1999

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Salza Irpina 1999, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società resistente, ASD Atletico Sirignano, per avere quest'ultima società non acconsentito a differire la data di disputa della gara oggetto di ricorso, proveniente da due rinvii e prevista per il giorno 11.02.2026, gara poi non disputatasi per impraticabilità del TDG. Inoltre, la ricorrente, con un secondo motivo di ricorso, segnalava la "sospetta" irregolarità del tesseramento di un calciatore - Sig. Monteforte Francesco (28.02.1980) - della società ASD Atletico Sirignano. Letta la memoria della resistente società ASD Atletico Sirignano. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ la gara oggetto di ricorso, valevole per il Campionato campano di Seconda Categoria - Girone C - recupero della prima giornata di ritorno, da disputarsi in data 11.02.2026, non si giocava per impraticabilità di campo come attestato dal DDG nel referto di gara; ^ come da prassi regolamentare, il recupero della gara oggetto di ricorso veniva fissato dall'Ufficio attività agonistica del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND e pubblicato sul quadro gare, sezione recuperi, entro il decimo giorno successivo a quello della gara da recuperare. Nel caso di specie, la gara oggetto di ricorso, dovrà recuperarsi in data 18.02.2026; ^ detta materia, ovvero la gestione della fissazione delle gare e degli eventuali recuperi delle stesse, non rientra tra le competenze dei Giudici sportivi, così come previsto dal CGS (cfr. art.65, CGS); ^ con riferimento alla seconda doglianza proposta dalla ricorrente società, ovvero la regolarità della posizione del calciatore Monteforte Francesco, non essendosi disputata la gara oggetto di ricorso alcuna irregolarità si è consumata. PQM delibera: ^ la inammissibilità del primo motivo di ricorso; ^ rigettare il secondo motivo di ricorso. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

Pubblicato in NAPOLI il 16 febbraio 2026.

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli